

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: CERESOLE Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE



COMUNE DI PISCINA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2016 al 19/05/2016.

Li, 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Li, 27-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
CERESOLE Enrico	SINDACO	Sì
BASSO Edda	VICE SINDACO	Sì
CARITA' Daniele Giuseppe	CONSIGLIERE	Sì
MARTELLO Mirko	CONSIGLIERE	Giust.
MOLINERO Massimo	CONSIGLIERE	Sì
GHIANO Enrico	CONSIGLIERE	Sì
CASTAGNO Davide	CONSIGLIERE	Sì
BASTA Carmelina	CONSIGLIERE	Sì
RAFFAELE Michele	CONSIGLIERE	Giust.
DOVIO Roberto	CONSIGLIERE	Giust.
AGODINO Paola	CONSIGLIERE	Sì
VIOTTO Massimiliano	CONSIGLIERE	Sì
CARTA Gemma	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE** il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 2/CC del 27/04/2016

Sentito il Segretario Comunale che illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 5 settembre 2014.

Richiamato l'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 che testualmente recita:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

visti altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Rilevato che per l'anno 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 aprile p.v. con Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

Ricordato che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, destinando il gettito sopra indicato al finanziamento di quota parte dei servizi individuati nel sopracitato Regolamento Comunale così di seguito descritti:

Descrizione del servizio Costo del servizio

1. Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)
2. Illuminazione pubblica
3. Manutenzione del verde pubblico
4. Servizio di protezione civile
5. Servizio di polizia locale (quota parte)

Richiamata la deliberazione C.C. N. 12 del 27/07/2016, esecutiva, con la quale erano state determinate le aliquote TASI per l'anno 2015.

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote della TASI deliberate nel precedente esercizio 2015; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Voti favorevoli	10

DELIBERA

1. Di confermare, sulla base delle valutazioni svolte in premessa, per l'anno 2016, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) vigenti nell'anno 2015, e precisamente:

CATEGORIA	ALIQUOTA per mille
Abitazioni principale cat. A1 – A8 –A9	1 (uno)
Abitazioni principali e relative pertinenze (restanti tipologie)	0 (zero)
Abitazioni principali e relative pertinenze per locatari/detentori non possessori	0 (zero)
Altri fabbricati	1 (uno)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 (uno)
Aree edificabili	1 (uno)

2. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

3. Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	10
VOTANTI	10
VOTI FAVOREVOLI	10

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000